

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER GLI EVENTI CONNESSI
ALL'ASSISTENZA AL VEICOLO, ALLA PERSONA e RIMBORSO
SPESE MEDICHE**

ACI AZIENDA - Modulo Concessionari

(Reg. ISVAP N°35 del 26 maggio 2010)

IL PRESENTE TESTO COSTITUISCE UN ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DELLA POLIZZA N°3500336136 “ACI AZIENDA MODULO CONCESSIONARI”, STIPULATA TRA ACI GLOBAL Spa E SARA ASSICURAZIONI Spa, IL CUI TESTO È DEPOSITATO PRESSO ACI GLOBAL Spa.

DEFINIZIONI

RESIDENZA	a) <u>nel caso di Assistenza tecnica al Veicolo</u> : il luogo, purché in Italia, dichiarato dall'Assicurato all'atto dell'associazione all'ACI. b) <u>nel caso di Assistenza medico - sanitaria</u> : il luogo in Italia ove l'Assicurato (purché iscritto all'atto dell'associazione) dimora abitualmente come risulta da certificato anagrafico
ACCOMPAGNATORE	Si intende la persona che, al momento dell'evento, era incaricata di assistere ed aiutare l'Assicurato.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come meglio precisato all'art. 17 – Soggetti assicurati.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ASSISTENZA	L'aiuto, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi derivanti: ACI Global S.p.A
CONCESSIONARIO	Il rivenditore dell'autovettura di proprietà dell'Assicurato, autorizzato dalle case costruttrici, purché con sede in Italia, titolare dell'associazione base
FAMILIARI	<u>Per le prestazioni sanitarie si intende</u> : il coniuge, il convivente di fatto o unione civile, i genitori e i figli dell'Assicurato, purché conviventi, come da risultanza dello stato di famiglia; <u>Per le prestazioni tecniche si intende</u> : i passeggeri trasportati ancorché non risultanti nello stato di famiglia purché presenti sul veicolo al momento dell'evento
FURTO	L'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
GUASTO	Qualsiasi mancato funzionamento improvviso ed imprevisto del veicolo, incluso l'incendio (non doloso), che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso su strada (purché aperta al traffico) o presso la residenza dell'Assicurato o presso parcheggi non riconducibili ad auto officine (purché raggiungibili dal carro attrezzi), ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato e per la circolazione stradale.
INCIDENTE	Qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale, incluso l'incendio (non doloso), collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi al veicolo danno tale da determinare l'immobilizzo immediato, su strada (purché aperta al traffico) o presso la Residenza dell'Assicurato o presso parcheggi non riconducibili ad auto officine (purché raggiungibili dal carro attrezzi), ovvero ne consenta la marcia ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato e/o per la circolazione stradale in genere.

DECORRENZA E DURATA	Per decorrenza si intende la data di inizio della Polizza; per durata il periodo per il quale la Polizza ha vigore. La durata dell'Assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato è di 365 giorni e decorre dalle ore 24:00 del giorno di richiesta e pagamento della quota associativa della formula associativa di riferimento, così come regolarmente comunicato dal Contraente alla Società.
ESTENSIONE TERRITORIALE	La polizza avrà vigore in Italia (incluse Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) e, anche nei seguenti paesi: Andorra, Albania, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria, Tunisia, Turchia.
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla società in caso di sinistro.
INFORTUNIO	Evento dannoso dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
MALATTIA	Ogni alterazione dello stato di salute che non dipenda da Infortunio.
MALATTIA IMPROVVISA	Malattia acuta insorgente in cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato stesso.
MASSIMALE	La somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale la Società si impegna a garantire la prestazione prevista.
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra la Società, la Contraente e l'Assicurato.
PREMIO	La somma dovuta dalla Contraente alla Società.
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
PRESTAZIONI	L'assistenza da erogarsi in natura da parte della Società tramite la Struttura Organizzativa, nel momento del bisogno.
SOCCORSO STRADALE	L'attività di assistenza per guasto o incidente, finalizzata al recupero e al trasporto del veicolo ovvero all'effettuazione delle riparazioni in loco (cosiddetto depannage).
SOCIETÀ, ASSICURATORE	L'impresa, il gruppo di imprese o il soggetto che presta l'assicurazione.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA CENTRALE OPERATIVA	La struttura di ACI Global Spa, con sede legale in Roma e con sede secondaria in Milano, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, provvede, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con propria rete di fornitori e con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza. Il numero verde messo a disposizione dell'Assicurato è 800.000.116
TESSERA ASSOCIATIVA ACI	La tessera associativa "ACI Azienda modulo per concessionari", che ha decorrenza dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e di pagamento della quota sociale, ha validità: <ul style="list-style-type: none"> ▪ in caso di prima iscrizione, per 365 giorni più la porzione del mese nel quale viene effettuata l'iscrizione; ▪ per 365 giorni in caso di rinnovo.

VEICOLO	<p>Per veicolo si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ autovettura (incluso il carrello appendice così come indicato all'art. 56 comma 4 del nuovo codice della strada) con massa complessiva fino a kg 3.500; ▪ moto veicolo o ciclomotore a due, a tre o a quattro ruote; ▪ camper di massa complessiva non superiore a 3.500 kg; ▪ altro veicolo a motore o rimorchiato di massa complessiva non superiore a 2.500 kg; ▪ autocarro di massa complessiva non superiore a 2.500 kg. <p>Sono escluse le targhe "prova".</p>
VIAGGIO	<p>Qualunque spostamento dell'Assicurato in Italia (inclusi i Repubblicani di San Marino e Città del Vaticano) o all'estero (Paesi riportati nella definizione di "Estensione Territoriale").</p>

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge del diritto italiano.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE A FAVORE DI TERZI

Art. 1 - Oggetto della garanzia

La Società fornisce agli Assicurati – a decorrere dalla data di Associazione e per 365 giorni, a seguito del verificarsi di un Sinistro, le prestazioni di Assistenza di seguito specificate, per le quali è stato corrisposto il relativo Premio, fino alla concorrenza dei limiti previsti.

Le assistenze sanitarie verranno fornite limitatamente al nominativo che l'Assicurato avrà indicato all'atto dell'associazione.

Le assistenze tecniche al veicolo verranno fornite al beneficiario.

Le assistenze sanitarie verranno fornite al beneficiario.

Art. 2 - ASSISTENZA AL VEICOLO -

Art. 2.1 - Soccorso stradale – Traino all'estero

La presente prestazione viene erogata in caso di Guasto o di Incidente del Veicolo, **per i soli eventi accaduti all'estero (paesi indicati nelle "Definizioni")**, con espressa esclusione in caso di evento occorso in Italia.

Previa richiesta dell'Assicurato la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invia un mezzo di soccorso, **per un massimo di tre volte nel corso dell'anno assicurativo**, alle condizioni riportate di seguito.

Il mezzo di soccorso, inviato direttamente presso il Veicolo immobilizzato, potrà:

- a. risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo mediante piccole riparazioni; **l'eventuale costo dei ricambi di tali piccole riparazioni e dei materiali di consumo restano a carico dell'Assicurato che le regolerà direttamente al mezzo di soccorso intervenuto;**
- b. se necessario, trasportare il Veicolo fino all'officina più vicina o presso altro luogo scelto dall'Assicurato con una percorrenza massima di km 50.

La prestazione include le operazioni necessarie a porre il Veicolo in condizioni di essere trainato, compreso quanto eventualmente necessario per rimettere il mezzo in carreggiata stradale.

Le spese di manodopera per eseguire riparazioni diverse da quelle sopra indicate sono a carico dell'Assicurato.

La Società terrà a proprio carico il costo relativo all'intervento di soccorso entro i limiti sopra indicati, fino alla concorrenza massima di € 180,00 per evento.

Sono a carico dell'Assicurato anche le spese relative all'eventuale recupero del veicolo con mezzi speciali.

La presente prestazione non è operante nel caso di intervento richiesto su Veicolo non coperto dall'assicurazione RCA.

Art. 2.2 - Auto sostitutiva

Qualora, a seguito di Guasto o di Incidente, il Veicolo risulti immobilizzato e necessiti di una riparazione, oppure, in caso di Furto del Veicolo (attestato da denuncia inoltrata agli organi di Polizia) **avvenuti in Italia e all'estero (paesi indicati nelle "Definizioni")**, la Società, tramite la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un'autovettura adibita ad uso privato, senza autista, **di cilindrata equivalente e comunque non superiore a 1400 cc, per il periodo strettamente necessario alla riparazione(o fino al ritrovamento dell'auto in caso di Furto purché marciante)** come segue:

- **per riparazioni che richiedano almeno 6 ore di mano d'opera certificata (secondo i tempi delle case costruttrici): auto sostitutiva fino ad un massimo di 8 giorni;**
- **nel caso di Furto del Veicolo: fino al ritrovamento del veicolo e comunque fino ad un massimo di 44 giorni**
- **Qualora, a seguito di Furto, il Veicolo venga ritrovato prima dei 44 giorni, con danni che prevedono più di 6 ore di mano d'opera necessarie per la riparazione, l'auto sostitutiva verrà messa a disposizione dell'Azienda per ulteriori 8 giorni purché entro i 44 giorni previsti.**
- In caso di ritrovamento del Veicolo, fuori dalla provincia di Residenza dell'Assicurato oppure all'estero (paesi indicati nelle "Definizioni") quest'ultimo potrà usufruire contestualmente della presente prestazione e della prestazione "Rientro dell'auto" in Italia o "Rimpatrio del Veicolo" dall'estero, **qualora il Veicolo ritrovato non sia stato riparato e necessiti di oltre 6 ore di manodopera per la riparazione.**
- In caso di ritrovamento a seguito di furto, con successivo sequestro amministrativo, l'Assicurato non dovrà restituire l'Auto sostitutiva fino al giorno del dissequestro **e comunque con un massimo complessivo di 44 giorni come sopra previsto.**

La presente prestazione **a richiesta e a favore esclusivamente dell'Assicurato:**

- sarà fornita **solo nel caso in cui sia intervenuto un carro attrezzi ACI Global (per eventi accaduti in Italia) oppure un carro attrezzi dell'Automobile club locale (per eventi accaduti in uno dei paesi indicati nelle "Definizioni");**
- **sarà fornita purché la richiesta sia pervenuta alla Struttura Organizzativa al momento del ricovero del Veicolo presso l'officina o successivamente, comunque entro e non oltre 15 giorni:**
 - dalla data dell'intervento del carro attrezzi in caso di guasto o incidente;
 - dalla data dell'evento in caso di furto;

- è prevista, per una durata massima di 8 giorni, anche nel caso in cui il danno sia di tale entità da non rendere economica la riparazione ed il Veicolo debba essere avviato a demolizione.
 - è ottenibile fino a un massimo di 4 volte nel corso dell'anno assicurativo, secondo le seguenti combinazioni:
 - ❖ Auto sostitutiva per massimo 8 giorni massimo 4 volte
 - ❖ 3 volte Auto sostitutiva per massimo 8 giorni + 1 volta Auto sostitutiva per massimo 44 giorni
 - ❖ Limitatamente all'auto sostitutiva per massimo 8 giorni, la prestazione viene fornita, nel corso dell'anno assicurativo, in alternativa alla prestazione "Rientro dell'auto" (ved. Art. 2.3) o Rimpatrio del Veicolo (ved. art. 2.4).
- In questo caso le combinazioni possibili sono:
- 3 volte auto sostitutiva per massimo 8 giorni + 1 volta rientro dell'auto (ved. Art.2.3) o rimpatrio del veicolo (ved. art. 2.4);
 - 1 volta auto sostitutiva per massimo 8 giorni + 1 volta auto sostitutiva per massimo 44 giorni + 1 volta rientro dell'auto (ved. Art.2.3) o rimpatrio del veicolo (ved. art. 2.4).

Il Furto del Veicolo con successivo ritrovamento, dovrà essere attestato dalla denuncia inoltrata agli Organi di Polizia italiani / esteri territorialmente competenti, da cui risulti la data del Furto del Veicolo e quella del ritrovamento, la targa del veicolo e il nominativo del proprietario.

Per il caso di Guasto o Incidente la presente prestazione è ottenibile solo a seguito di presentazione della seguente documentazione:

ricevuta di consegna del Veicolo per la demolizione, oppure ordine di lavoro/foglio di lavoro su carta intestata, se l'officina non appartiene alla Rete "ACI Soccorso Stradale", con l'indicazione delle ore di manodopera necessarie più il dettaglio dei lavori da eseguire, resterà a carico dell'Assicurato l'eventuale costo per ottenere il preventivo o foglio di lavoro.

Qualora l'evento accada in giorni festivi, festivi o in orario notturno e l'officina dove viene ricoverato il veicolo non fosse in grado di compilare il foglio di lavoro attestante le ore di manodopera necessarie per la riparazione, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa per ottenere l'autorizzazione ad usufruire della suddetta prestazione a pagamento e poi richiedere successivamente il rimborso della stessa qualora sussistessero le condizioni; la prestazione verrà rimborsata secondo le tariffe riconosciute dalla Struttura Organizzativa.

L'Auto sostitutiva verrà messa a disposizione dell' Assicurato inclusiva di copertura assicurativa obbligatoria R.C.A., Furto e Incendio, **mentre resteranno a carico dell'Assicurato le coperture assicurative facoltative diverse da quelle sopra indicate, le eventuali franchigie previste dalle coperture assicurative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti.**

Qualora l' Assicurato intendesse conservare l'Auto sostitutiva per un periodo superiore a quello massimo indicato, **resterà a suo carico il costo relativo all'eccedenza oltre il limite massimo previsto.**

L'Auto sostitutiva verrà messa a disposizione dell' Assicurato :

1. presso il Centro di noleggio indicato dalla Struttura Organizzativa e preventivamente concordato con l' Assicurato; l' Assicurato potrà concordare con la Centrale stessa la località di riconsegna dell'auto, purché nell'ambito della stessa nazione;
2. secondo gli orari di apertura del Centro di noleggio indicato;
3. secondo le disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste dal Centro di noleggio (verrà richiesto all'Assicurato il possesso di una carta di credito);
4. l' Assicurato limitatamente alla presente prestazione dovrà aver compiuto almeno 21 anni per il ritiro dell'auto sostitutiva;
5. in caso di furto avvenuto all'estero, qualora l'Auto sostitutiva fornita a carico della Società venga utilizzata dall'Assicurato per giorni inferiori a quelli massimi consentiti, viene data la facoltà all'Assicurato una volta rientrato in Italia, di richiedere un'altra Auto sostitutiva per il numero dei giorni residui;
6. Nel caso in cui l'Auto sostitutiva venga messa a disposizione dalla Struttura Organizzativa all'estero (paesi indicati nelle "Definizioni") dovrà essere riconsegnata dall' Assicurato nello stesso Paese del ritiro prima del rientro in Italia.
7. in caso di Assicurato portatore di handicap, qualora non sia possibile, fornire un'auto sostitutiva dotata di comandi speciali, la Società fornirà in alternativa altri servizi (rientro/proseguimento, taxi, invio autista etc.), purché il costo degli stessi rientri nel massimale della presente prestazione
8. Senza gancio di traino.

Nell'ambito dello stesso evento per la presente prestazione l'Assicurato potrà usufruire anche della prestazione art. 2.7 "Servizio taxi" e nel caso di orario di chiusura dei Centri di noleggio anche alla prestazione art. 2.6 "Sistemazione in albergo"; nel caso di ritrovamento a seguito di Furto nell'ambito dello stesso evento l' Assicurato potrà usufruire della prestazione "Rientro dell'auto" art. 2.3 o "Rimpatrio del Veicolo" art. 2.4), qualora il Veicolo ritrovato non sia stato riparato e necessari di oltre 6 ore di manodopera per la riparazione.

Art.2.3 - Rientro dell'auto (per eventi verificatisi in Italia)

Qualora, a seguito di Guasto o Incidente avvenuti in Viaggio in Italia, il Veicolo risulti immobilizzato e necessiti di una riparazione che richieda almeno 6 ore di mano d'opera certificata (secondo i tempi previsti dalle case costruttrici), oppure in caso di Furto del Veicolo (attestato da denuncia inoltrata agli organi di Polizia), con successivo ritrovamento dello stesso fuori dalla provincia ove risiede l'Assicurato, e limitatamente al caso in cui per riparare il veicolo siano necessarie almeno 6 ore di mano d'opera certificata, la Società, tramite la Struttura Organizzativa organizzerà il trasporto del Veicolo immobilizzato purché non riparato e munito di targa, tenendone a proprio carico i relativi costi, dal luogo dell'evento fino alla località dove ha sede il Concessionario oppure fino ad altra località del territorio nazionale purché il chilometraggio non risulti superiore a quello compreso fra il luogo dell'evento e quello dove ha sede il Concessionario.

La presente prestazione:

- ◇ sarà fornita solo nel caso in cui sia intervenuto un carro attrezzi ACI Global;
- ◇ sarà fornita purché la richiesta sia pervenuta alla Struttura Organizzativa al momento del ricovero del Veicolo presso l'officina o successivamente, comunque entro e non oltre 15 giorni:
 - dalla data dell'intervento del carro attrezzi in caso di guasto o incidente;
 - dalla data dell'evento in caso di furto;
- ◇ sarà fornita nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada;
- ◇ è prevista purché le misure complessive del Veicolo, incluso l'eventuale carico trasportato, rientrino nella normativa vigente;
- ◇ è prevista per i veicoli purché entro i seguenti limiti:
 - massa complessiva non superiore a Kg 3.500
 - altezza massima mt. 3
 - lunghezza massima mt. 7
 - larghezza massima mt. 2,50
- ◇ è ottenibile solo a seguito di presentazione della seguente documentazione: ordine di lavoro/foglio di lavoro su carta intestata, se l'officina non appartiene alla Rete "ACI Soccorso Stradale", con l'indicazione delle ore di manodopera necessarie più il dettaglio dei lavori da eseguire e/o su espressa richiesta della Struttura Organizzativa anche della fattura/ricevuta fiscale dell'avvenuta riparazione. Resterà a carico dell'Assicurato l'eventuale costo sostenuto per ottenere il preventivo o foglio di lavoro. La certificazione dell'entità del danno subito dal Veicolo, a seguito di Guasto o Incidente, dovrà essere effettuata dall'officina presso la quale è ricoverato il Veicolo immobilizzato (un'officina della casa costruttrice, oppure delegata "ACI Soccorso Stradale" oppure altra qualificata).
- ◇ è esclusa qualora il veicolo debba essere avviato alla demolizione; in questo caso la Società, tramite la Struttura Organizzativa, garantisce esclusivamente il trasporto fino al più vicino dei centri autorizzati ad effettuare la demolizione. Restano a carico dell'Assicurato i costi connessi alla procedura di demolizione mentre restano a carico della Società i costi relativi al trasporto;
- ◇ è ottenibile solo a seguito di presentazione da parte dell'Assicurato all'incaricato della Struttura Organizzativa di:
 - originale della Carta di Circolazione o documento sostitutivo;
 - chiavi del Veicolo;
 - copia della dichiarazione dell'Assicurato compilata integralmente che autorizza la Struttura Organizzativa a fornire la prestazione;
 - certificazione da parte dell'officina riparatrice delle eventuali spese di riparazioni saldate dall'Assicurato.
 La Società terrà a proprio carico le spese di custodia in officina solo dal momento di arrivo, presso la Struttura Organizzativa, del foglio di lavoro e di quanto sopra indicato;
- ◇ **è ottenibile due volte nel corso dell'anno assicurativo, in alternativa alla prestazione "Auto sostitutiva" (ved. Art.2.2) limitatamente alla formula 8 giorni, secondo la seguente combinazione:**
 - **1 volta Rientro dell'auto (o Rimpatrio del Veicolo, vedi art.2.4) + 1 volta Auto sostitutiva per 8 giorni.**

Il Furto del Veicolo con successivo ritrovamento, dovrà essere attestato dalla denuncia inoltrata agli Organi di Polizia italiani in relazione al luogo dell'evento, da cui risulti la data del Furto del Veicolo, quella del ritrovamento, la targa ed il proprietario del Veicolo.

La Società non risponde dell'eventuale sottrazione o danneggiamento di effetti personali e bagagli, lasciati sul Veicolo in attesa del trasporto, comprese le attrezzature fisse o di arredamento del Veicolo ed altri eventuali oggetti trasportati; inoltre non sono a carico della Società le eventuali spese di pedaggi autostradali (Telepass) addebitati durante il trasporto.

Nell'ambito dello stesso evento per la prestazione "Rientro dell'auto", l'Assicurato potrà usufruire anche delle prestazioni "Servizio taxi" (vd. Art.2.7.) , "Rientro o proseguimento del Viaggio" (vd. Art.2.5) e "Auto sostitutiva per 44 gg" (vd. Art.2.2.) limitatamente al caso in cui l'Assicurato utilizzi la presente prestazione per ritrovamento del Veicolo a seguito di Furto.

Art. 2.4.- Rimpatrio del Veicolo (per eventi verificatisi in uno dei paesi indicati nelle Definizioni)

Il Rimpatrio viene organizzato dalla Struttura Organizzativa, con costi a carico della Società **quando si verifichi l'immobilizzo del Veicolo a seguito di Incidente o di Guasto verificatisi all'estero (paesi indicati nelle "Definizioni), oppure a seguito di Furto del Veicolo, con ritrovamento successivo all'estero (paesi indicati nelle "Definizioni"), limitatamente al caso in cui per la riparazione del**

Veicolo siano necessarie almeno 6 ore di mano d'opera certificata (secondo i templari delle case costruttrici).

Il veicolo limitatamente ai casi sopra indicati verrà trasportato fino alla sede del Concessionario.

La presente prestazione è ottenibile solo a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante l'effettiva esistenza delle condizioni previste per l'erogazione della prestazione (ordine di lavoro/foglio di lavoro su carta intestata, con l'indicazione delle ore di manodopera necessarie più il dettaglio dei lavori da eseguire e/o su espressa richiesta della Struttura Organizzativa la fattura/ricevuta fiscale dell'avvenuta riparazione, resterà a carico dell'Assicurato il costo sostenuto per ottenere il preventivo o foglio di lavoro).

La certificazione dell'entità del danno subito dal Veicolo, a seguito di Guasto o Incidente, dovrà essere effettuata dall'officina presso la quale è ricoverato il Veicolo immobilizzato (un'officina della casa costruttrice, oppure altra qualificata).

La prestazione viene fornita come segue:

- a. nel caso in cui sia intervenuto un carro attrezzi dell'Automobile Club del paese in cui si è verificato l'evento;
- b. purché la richiesta sia pervenuta alla Struttura Organizzativa al momento del ricovero del Veicolo presso l'officina o successivamente, comunque entro e non oltre 15 giorni:
 - dalla data dell'intervento del carro attrezzi in caso di guasto o incidente;
 - dalla data dell'evento in caso di furto;
- c. nel caso di Furto del Veicolo con ritrovamento successivo all'estero (paesi indicati nelle "Definizioni") al rientro dell'Assicurato in Italia, attestato da:
 - Organi di Polizia italiani / esteri da cui risulti la data del Furto del Veicolo;
 - Organi di Polizia esteri da cui risulti la data del ritrovamento del Veicolo all'estero (paesi indicati nelle "Definizioni")

La Struttura Organizzativa organizza, con automezzi idonei, il Rimpatrio del Veicolo dalla località di fermo all'estero fino alla Sede del Concessionario in Italia. La Società terrà, a proprio carico i relativi costi.

La Società non risponde dell'eventuale sottrazione o danneggiamento di effetti personali e bagagli, lasciati sul Veicolo in attesa del rimpatrio, comprese le attrezzature fisse o di arredamento del Veicolo ed altri eventuali oggetti trasportati; inoltre non sono a carico della Società le eventuali spese di pedaggi autostradali (Telepass) addebitati durante il trasporto.

Il costo del Rimpatrio a carico della Società non può superare il valore commerciale del Veicolo dopo il Guasto, l'Incidente o il Furto, qualora detto costo superi il valore commerciale, il Rimpatrio non verrà fornito e in tal caso la Società riconoscerà all'Assicurato un indennizzo del relitto nella misura forfetaria di € 400,00 per evento.

Per valore commerciale del Veicolo s'intende quello indicato nella pubblicazione tecnica "Eurotax" al netto del costo della riparazione.

La presente prestazione:

- ◆ **viene fornita due volte nel corso dell'anno assicurativo, qualora l'Assicurato non abbia già usufruito della prestazione "Rientro dell'auto" secondo la combinazione indicata all'art.2.3;**
- ◆ sarà fornita nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada in Italia e di analoghe norme previste nei Paesi indicati nelle "Definizioni";
- ◆ è prevista purché le misure complessive del Veicolo, incluso l'eventuale carico trasportato, rientrino nella normativa vigente;
- ◆ è ottenibile solo a seguito di presentazione da parte del Assicurato all'incaricato della Struttura Organizzativa di:
 - originale della Carta di Circolazione;
 - chiavi del Veicolo;
 - delega per rimpatrio veicolo integralmente compilata, che autorizza la Struttura Organizzativa a fornire la prestazione;
 - certificazione da parte dell'officina riparatrice delle eventuali spese di riparazioni saldate dal Socio.

La Società terrà a proprio carico le spese di custodia in officina solo dal momento di arrivo, presso la Struttura Organizzativa, del foglio di lavoro e di quanto sopra indicato;

Nell'ambito dello stesso evento per la prestazione "Rimpatrio del Veicolo" o dell'indennizzo di € 400,00, l'Assicurato potrà usufruire anche del "Servizio taxi" (v. art.2.7), del "Rientro o proseguimento del viaggio" (v. art.2.5) e "Auto sostitutiva per 44 gg" (vd. Art. 2.2) limitatamente al caso in cui l'Assicurato utilizzi la presente prestazione per ritrovamento del Veicolo a seguito di Furto.

Art. 2.5 - Rientro o proseguimento del Viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato

Qualora, a seguito di Guasto o Incidente avvenuti in Viaggio in Italia e all'estero (paesi indicati nelle "Definizioni"), il Veicolo immobilizzato non risulti riparabile nell'ambito della giornata in cui è accaduto l'evento; oppure in caso di Furto del Veicolo attestato da denuncia inoltrata agli organi di Polizia, la Società, tramite la Struttura Organizzativa metterà a disposizione (e la Società terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo complessivo di € 520,00), l'equivalente di un biglietto ferroviario di prima classe, e/o di un traghetto, per recarsi dal luogo di fermo del Veicolo fino alla località indicata all'atto dell'associazione o fino alla destinazione prevista del Viaggio. Qualora il viaggio superi le 6 ore, (considerando un viaggio in treno e/o traghetto) verrà messo a disposizione un biglietto aereo, classe turistica, con lo stesso massimale.

La presente prestazione è ottenibile solo a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante l'effettiva esistenza delle condizioni previste per l'erogazione della prestazione (ordine di lavoro/foglio di lavoro su carta intestata, se l'officina non appartiene alla Rete "ACI Soccorso Stradale", con l'indicazione dei tempi e del dettaglio dei lavori da eseguire; e/o su espressa richiesta della Struttura Organizzativa anche della fattura/ricevuta fiscale dell'avvenuta riparazione, resterà a carico dell'Assicurato l'eventuale costo sostenuto per ottenere il preventivo o foglio di lavoro).

La certificazione dell'entità del danno subito dal Veicolo, a seguito di Guasto o Incidente, dovrà essere effettuata dall'officina presso la quale è ricoverato il Veicolo immobilizzato (un'officina della casa costruttrice, oppure delegata "ACI Soccorso Stradale" oppure altra qualificata).

Qualora l'evento accada in giorni prefestivi, festivi o in orario notturno e l'officina dove viene ricoverato il veicolo non fosse in grado di compilare il foglio di lavoro attestante il tempo necessario per la riparazione, il Socio dovrà contattare la Struttura Organizzativa per ottenere l'autorizzazione ad usufruire della suddetta prestazione a pagamento per poi richiedere successivamente, qualora sussistessero le condizioni, il rimborso della stessa secondo il massimale previsto.

Il Furto del Veicolo dovrà essere attestato da denuncia inoltrata agli organi di Polizia.

La prestazione sarà fornita solo nel caso in cui a seguito di Guasto o Incidente sia intervenuto in Italia un carro attrezzi Aci Global, oppure, all'estero, un carro attrezzi dell'Automobile Club del paese, purché la richiesta sia pervenuta alla Struttura Organizzativa al momento del ricovero del Veicolo presso l'officina o successivamente, comunque entro e non oltre 15 giorni:

- dalla data dell'intervento del carro attrezzi in caso di guasto o incidente;
- dalla data dell'evento in caso di furto;

La Società, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione, **qualora l'Assicurato abbia usufruito del rientro o del proseguimento del Viaggio lasciando il Veicolo in riparazione presso il luogo del Guasto o Incidente**, l'equivalente di un biglietto ferroviario di prima classe e/o di un traghetto per effettuare il tragitto inverso e raggiungere la località di fermo del Veicolo fino ad un massimo comunque di € 520,00 complessivi. Se il viaggio supera le 6 ore (considerando un viaggio in treno e/o traghetto) verrà messo a disposizione un biglietto aereo, classe turistica, con lo stesso massimale.

Nell'ambito dello stesso evento per la presente prestazione, l'Assicurato potrà usufruire anche della prestazione "Servizio taxi" (art.2.7.) e "Rientro dell'auto" (art. 2.3) o Rimpatrio del Veicolo (art.2.4).

La presente prestazione viene fornita due volte nel corso dell'anno assicurativo.

Art. 2.6 - Sistemazione in albergo

Qualora, a seguito di Guasto o Incidente avvenuti in Viaggio in Italia e all'estero (paesi indicati nelle "Definizioni"), il Veicolo resti immobilizzato sul posto e non risulti riparabile nell'ambito della giornata in cui è accaduto l'evento, oppure in caso di Furto del Veicolo (attestato da denuncia inoltrata agli organi di Polizia), la Società, tramite la Struttura Organizzativa provvederà alla sistemazione dell'Assicurato in un albergo del luogo ove si è verificato il Sinistro. **La Società terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimale complessivo di € 150,00.**

Il Furto del Veicolo dovrà essere attestato da denuncia inoltrata agli organi di Polizia.

La prestazione sarà fornita solo nel caso in cui a seguito di Guasto o Incidente sia intervenuto in Italia un carro attrezzi Aci Global, oppure, all'estero, un carro attrezzi dell'Automobile Club del paese, purché la richiesta sia pervenuta alla Struttura Organizzativa al momento del ricovero del Veicolo presso l'officina o successivamente, comunque entro e non oltre 15 giorni:

- dalla data dell'intervento del carro attrezzi in caso di guasto o incidente;
- dalla data dell'evento in caso di furto;

La presente prestazione è ottenibile solo a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante l'effettiva esistenza delle condizioni previste per l'erogazione della prestazione (ordine di lavoro/foglio di lavoro su carta intestata se l'officina non appartiene alla Rete "ACI Soccorso Stradale" dei tempi e del dettaglio dei lavori da eseguire e/o su espressa richiesta della Struttura Organizzativa anche della fattura/ricevuta fiscale dell'avvenuta riparazione, resterà a carico dell'Assicurato l'eventuale costo sostenuto per ottenere il preventivo o foglio di lavoro).

La certificazione dell'entità del danno subito dal Veicolo, a seguito di Guasto o Incidente, dovrà essere effettuata dall'officina presso la quale è ricoverato il Veicolo immobilizzato (un'officina della casa costruttrice, oppure delegata "ACI Soccorso Stradale" oppure altra qualificata).

Qualora l'evento accada in giorni prefestivi, festivi o in orario notturno e l'officina dove viene ricoverato il veicolo non fosse in grado di compilare il foglio di lavoro attestante il tempo necessario per la riparazione, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa per ottenere l'autorizzazione ad usufruire della suddetta prestazione a pagamento per poi richiedere successivamente, qualora sussistessero le condizioni, il rimborso della stessa secondo il massimale previsto.

Nell'ambito dello stesso evento per la prestazione "Sistemazione in albergo", l'Assicurato potrà usufruire anche della prestazione "Servizio taxi" art.2.7.) e "Auto sostitutiva" (vedi art.2.2.) limitatamente ai casi previsti.

La presente prestazione viene fornita due volte nel corso dell'anno assicurativo.

Art. 2.7 - Servizio taxi

Qualora, a seguito di Guasto o Incidente avvenuti in Viaggio in Italia e all'estero (paesi indicati nelle "Definizioni"), il Veicolo resti immobilizzato sul posto e necessiti di interventi di riparazione,

oppure in caso di Furto del Veicolo ed in connessione con l'avvenuta erogazione di una fra le seguenti prestazioni: "Auto sostitutiva" art.2.2, "Rientro dell'auto (art.2.3) o Rimpatrio del Veicolo (art.2.4)", "Rientro o proseguimento del Viaggio" art.2.5., "Sistemazione in albergo" art.2.6., la Società terrà a proprio carico il trasporto dell' Assicurato mediante taxi, **fino ad una spesa massima di € 95,00 per uno dei seguenti tragitti** (ad esclusione della viabilità autostradale):

- dall'officina delegata della rete convenzionata con la Struttura Organizzativa o dalla concessionaria auto o dall'officina di destinazione del Veicolo scelta dal' Assicurato fino all'albergo, oppure fino alla stazione (ferroviaria, aeroportuale o marittima), oppure al centro di noleggio;
- dal luogo di fermo del Veicolo all'officina delegata della rete convenzionata con la Struttura Organizzativa oppure alla concessionaria auto oppure all'officina di destinazione del Veicolo scelta dal' Assicurato, nei casi in cui sia intervenuto un mezzo di soccorso della rete convenzionata con la Struttura Organizzativa e lo stesso non sia stato in condizione, per ragioni tecniche, di trasportare i passeggeri.
- dal luogo di fermo del veicolo all'indirizzo dell' Assicurato purché nell'ambito della stessa provincia ove ha sede l'Assicurato; tale prestazione si applica limitatamente al caso in cui l'Auto sostitutiva venga fornita in provincia il giorno successivo all'evento.

La presente prestazione viene fornita due volte nel corso dell'anno assicurativo.

Art. 2.8 - Spedizione dei pezzi di ricambio all'estero

Qualora, a seguito di Guasto o Incidente avvenuti in Viaggio all'estero (paesi indicati nelle "Definizioni"), il Veicolo resti immobilizzato ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione, indispensabili per il suo funzionamento, non possano essere reperiti sul posto, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà, su richiesta dell' Assicurato al reperimento ed alla spedizione, anche via aerea e comunque nel tempo più breve possibile, dei pezzi di ricambio occorrenti a rimettere il Veicolo in condizione di marcia.

La Società terrà a proprio carico le spese di intervento e spedizione fino ad un importo massimo di € 260,00, a condizione che l' Assicurato fornisca idonea garanzia all'atto dell'erogazione della prestazione. Non sarà garantita la fornitura di pezzi di ricambio irreperibili o non più in produzione.

Per richiedere la prestazione l' Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa, comunicando all'operatore i dati tecnici relativi a: fabbrica e tipo di Veicolo, numero completo di telaio, modello del motore, cilindrata, anno di fabbricazione.

Art. 2.9 - Perdite pecuniarie varie

Qualora, per le prestazioni "Soccorso Stradale - Traino all'estero" art.2.1, "Rientro o proseguimento del Viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato" art.2.5, "Sistemazione in albergo" art.2.6, "Servizio Taxi" art.2.7., l' Assicurato provveda direttamente, **previa autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa**, l' Assicurato stesso, potrà ottenere il rimborso delle spese sostenute, che a norma di Polizza risultano a carico della Società, inviando gli originali di spesa adAssicurazioni S.P.A. - Via, **restando in ogni caso fermi i massimali previsti nelle singole garanzie.**

Art.3- ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO -

Art. 3.1- Invio medico (in Italia)

Qualora l' Assicurato **a seguito di Malattia improvvisa o Infortunio avvenuto in Viaggio (in Italia)** abbia necessità di Assistenza medica, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa e parlare con il medico di guardia che, in base alle informazioni fornite, deciderà l'invio di un medico generico presso il luogo indicato dall' Assicurato.

La Struttura Organizzativa potrà organizzare, in alternativa e in accordo con l' Assicurato, il suo trasferimento in una struttura medica mediante autovettura o autoambulanza. La Società terrà a proprio carico i costi relativi.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 6 volte nel corso dell'anno assicurativo.

Art. 3.2- Ambulanza a disposizione

Qualora, **a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa avvenuti in Viaggio in Italia o all'estero (paesi indicati nelle "Definizioni")**, l' Assicurato debba:

- essere trasportato dal luogo dell'Infortunio o della Malattia improvvisa al più vicino e idoneo centro ospedaliero per Ricovero, **a condizione che la diagnosi e la gravità della patologia e/o dell'infortunio comporti almeno una notte di degenza;**
- essere trasportato da un ospedale in cui è ricoverato presso un altro centro ospedaliero per Ricovero;

la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza. **La Società terrà a proprio carico i costi relativi all'invio dell'ambulanza restando inteso che il suo percorso non potrà superare i 150 km (percorso di sola andata).**

Per usufruire di tale prestazione, il ricovero dovrà essere certificato da un medico curante o giudicato necessario secondo corretto giudizio dal medico di guardia della Struttura Organizzativa nel corso del contatto telefonico con l' Assicurato.

La presente prestazione viene fornita fino ad un massimo di 6 volte nel corso dell'anno assicurativo.

Art. 3.3– Trasferimento in un centro ospedaliero specializzato a seguito di incidente stradale

Qualora l'Assicurato, in Viaggio in Italia o all'estero (paesi indicati nelle "Definizioni"), a seguito di un Infortunio da Incidente stradale necessiti di un trasferimento in un centro ospedaliero specializzato italiano **fuori dalla sua regione di Residenza**), per essere sottoposto ad un intervento chirurgico, **sulla base di valutazioni cliniche e previo accordo tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico curante dell'Assicurato, i quali ritengano che non siano presenti altre strutture sanitarie idonee alla cura dell'Infortunio nella sua regione di Residenza**), la Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizzerà il trasferimento dell'Assicurato dal luogo in cui si trova fino al centro ospedaliero italiano prescelto.

La Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare le seguenti prestazioni, i cui costi rimarranno a carico della Società:

1. l'individuazione del centro ospedaliero specializzato;
2. l'organizzazione dei contatti medici;
3. la prenotazione del Ricovero presso il centro ospedaliero;
4. l'organizzazione del trasferimento con l'eventuale accompagnamento di personale medico e paramedico (nel caso in cui la presenza di tale personale specializzato non sia ritenuta necessaria, la Società sosterrà le spese di viaggio di un Familiare accompagnatore). Per il trasferimento verrà utilizzato il mezzo più idoneo tra:
 - aereo sanitario;
 - aereo di linea (barellato);
 - autoambulanza;
 - eliambulanza;
 - treno;
5. il mantenimento dei contatti tra i medici e la famiglia dell'Assicurato nel corso dell'intervento e del Ricovero.

Art. 3.4 - Rientro sanitario

Quando l'Assicurato sia colpito durante un Viaggio in Italia o all'estero (paesi indicati nelle "Definizioni"), da Infortunio o Malattia improvvisa, e necessiti di trasferimento dal centro ospedaliero in cui si trova alla propria Residenza (indicata all'atto dell'associazione) oppure ad un centro ospedaliero della sua regione meglio attrezzato per la particolare patologia (inclusi i casi di parto), la Società, tramite la Struttura Organizzativa, **sulla base di valutazioni cliniche e previo accordo tra il proprio medico ed il medico curante dell'Assicurato**, organizzerà il trasferimento dell'Assicurato dal luogo in cui egli si trova fino alla sua Residenza o ad uno ospedale della sua Regione, utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo per le sue condizioni di salute. Tale mezzo, la cui scelta è eseguita esclusivamente sulla base di considerazioni di carattere medico, potrà essere:

- aereo sanitario;
- aereo di linea (eventualmente barellato);
- eliambulanza;
- autoambulanza;
- treno.

La Società sosterrà il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese di un medico specialista e/o di un infermiere che accompagnino il paziente stesso. Qualora né un medico né un infermiere siano ritenuti necessari, la Società terrà a proprio carico le spese di viaggio di un Familiare accompagnatore durante il trasferimento.

La presente prestazione è in alternativa alla prestazione "Rientro convalescente" (art. 3.5).

Art. 3.5– Rientro del convalescente

Qualora l'Assicurato, convalescente dopo un Ricovero ospedaliero avvenuto per Malattia improvvisa, Infortunio o parto occorso durante un Viaggio in Italia o all'estero (paesi indicati nelle "Definizioni"), -non sia in grado di rientrare con il mezzo inizialmente previsto, **e sempre che non abbia già fruito della prestazione "Rientro sanitario" (art. 3.4)**, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa e comunicare l'ospedale e il reparto ove è ricoverato, nonché il nome e il recapito telefonico del medico curante. La Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizzerà il rientro del convalescente, fino alla sua Residenza (indicata all'atto dell'associazione), con treno (prima classe o vagone letto) o traghetto o aereo. La Società terrà a proprio carico i relativi costi.

Art. 3.6- Autista a disposizione

Quando l'Assicurato, in Viaggio Italia o all'estero (paesi indicati nelle "Definizioni"), con il proprio Veicolo, non sia più in condizioni di poter guidare a causa di Malattia improvvisa o Infortunio o parto e nessuno dei passeggeri del Veicolo sia in grado di sostituirlo alla guida, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa e specificare anche l'ubicazione del Veicolo. La Struttura Organizzativa a seguito di contatto tra la propria guardia medica ed il medico curante sul posto, **valuterà secondo corretto giudizio** se mettere a disposizione un autista per ricondurre il Veicolo e gli eventuali passeggeri alla Residenza (indicata all'atto dell'associazione) dell'Assicurato secondo l'itinerario più breve.

In alternativa all'invio dell'autista, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato potrà organizzare e prendere a suo carico il trasporto del Veicolo dal luogo dell'evento fino alla località di

Residenza dell' Assicurato ed il rientro degli eventuali passeggeri trasportati **mediante biglietto ferroviario di prima classe, tutti fino alla località di Residenza**

Tale alternativa è prevista nel caso in cui il costo della prestazione sia uguale o inferiore all'invio dell'autista ed in ogni caso qualora il Veicolo interessato sia un motoveicolo. Il costo del servizio resta a carico della Società, mentre le spese di carburante, di pedaggi e di eventuali traghetti saranno a carico dell' Assicurato.

Questa prestazione sarà fornita fino ad un massimo di 6 volte per ogni Assicurato, nel corso dell'annualità assicurativa.

Art. 4 – ESCLUSIONI

Premesso che, in ogni caso, la garanzia Assistenza non sarà operante se l'intervento non sia stato preventivamente autorizzato dalla Struttura Organizzativa, l'assicurazione non è operante per:

Art. 4.1 ASSISTENZA ALLA PERSONA

- a) ricoveri o prestazioni sanitarie che siano la conseguenza di situazioni patologiche croniche e/o già in atto alla data di iscrizione quale Assicurato e/o le loro conseguenze, ricadute o recidive, tale esclusione è valida limitatamente agli artt. 3.5 "Trasferimento Centro Ospedaliero Specializzato"; 3.6 "Rientro sanitario"; 3.7 "Rientro del convalescente"; 3.8 "Autista a disposizione".
- b) malattie nervose, mentali, comportamenti nevrotici e disturbi psichici in genere;
- c) malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26a settimana di gestazione e dal puerperio, interruzione volontaria della gravidanza nonché le prestazioni e/o le terapie della fecondità e/o della sterilità e/o dell'impotenza;
- d) sinistri accaduti a Assicurati che non si sono sottoposti alle misure di profilassi richieste obbligatoriamente dall'autorità sanitaria del Paese di destinazione;
- e) per sinistri accaduti durante la partecipazione a gare di atletica pesante, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, paracadutismo, pugilato, immersione con autorespiratore, rugby, sci, salto dal trampolino con sci od idrosci, snow-board, scalata di roccia o ghiacciaio, free climbing, sport su ghiaccio, skate-board. La partecipazione a qualsiasi gara sportiva a livello professionistico comporta l'esclusione dalla copertura assicurativa.

ART. 4.2 ASSISTENZA AL VEICOLO

- a) le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante la partecipazione a competizioni motoristiche;
- b) le prestazioni non sono dovute nel caso di immobilizzo del Veicolo determinato da richiami sistematici della casa costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto o rottura;
- c) Veicoli con targa "prova" e per veicoli non coperti da assicurazione RCA.
- d) veicoli iscritti a registri storici.
- e) Veicoli ad uso speciale, ambulanze, carri funebri.

Sono esclusi, in ogni forma, eventuali rimborsi per prestazioni previste in polizza che l' Assicurato abbia provveduto ad organizzare direttamente e con aiuto di soggetti estranei alla Società, senza preventivo contatto ed accordo con la Struttura Organizzativa.

Art. 5 - RIMBORSO SPESE MEDICHE

Art. 5.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E MASSIMALI ASSICURATI

La Società a seguito degli eventi di seguito precisati ed accaduti in Viaggio indennizza il rimborso al l'Assicurato delle spese mediche e/o farmaceutiche effettivamente sostenute sul posto, **fino alla concorrenza massima (per ogni anno assicurativo) di:**

- **€ 155,00 a persona, con una Franchigia fissa a carico dell' Assicurato di € 15,00 per Malattia Improvvisa o Infortunio se avvenuti in Italia;**
- **€ 2100,00 a persona, con una Franchigia fissa a carico dell' Assicurato di € 25,00 per Malattia Improvvisa o Infortunio se avvenuto all'estero;**

Resta inteso che qualora l' Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale e/o di altre forme di Assicurazione Rimborso Spese Mediche, la garanzia verrà prestata per le sole spese o eccedenze di spesa rimaste a carico dell' Assicurato.

In tutti i casi il rimborso viene effettuato dalla Società su presentazione delle seguentidocumentazioni:

- cartella clinica, in caso di Ricovero (con o senza intervento chirurgico), o certificato/prescrizione medica in caso di visita ambulatoriale o domiciliare, comprovante il tipo di malattia o l'intervento eseguito;
- originali delle notule delle spese sostenute.

La garanzia si intende prestata fino ad esaurimento del massimale assicurato, qualunque sia il numero dei

Sinistri verificatisi durante la validità della Polizza stessa.

ART. 5.2 - ESCLUSIONI operanti per l' Assicurazione Rimborso spese mediche

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- le situazioni patologiche note all' Assicurato alla data di emissione del modulo associativo;
- le malattie mentali, i disturbi psichici in genere e le nevrosi;
- l'aborto volontario;
- le intossicazioni per abuso di alcolici e di psicofarmaci e per l'uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
- l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla stipulazione della presente Polizza;
- le applicazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da Infortunio verificatosi nel corso della Polizza;
- le cure dimagranti;
- le malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6° mese o dal puerperio;
- le cure dentarie e paradontoiatriche non rese necessarie da Infortunio verificatosi nel corso della Polizza e, in ogni caso, le protesi dentarie;
- l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici o terapeutici, salvo per gli apparecchi applicati durante l'intervento;
- la ricerca ed il soccorso in mare ed in montagna.

Inoltre l'Assicurazione non è operante in tutti i casi in cui l'intervento non sia stato autorizzato dalla Struttura Organizzativa.

Art. 6 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

ART. 6.1 ASSISTENZA

L'Assicurato in caso di sinistro deve darne immediata comunicazione alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, contattandola ai seguenti numeri:

telefono 800.000.116 per chiamate dall'Italia
telefono +39.02.66165.593 per chiamate dall'estero

INFORMATIVA

ai sensi dell'Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR")

La presente informativa viene fornita, oltre che per rispondere ad un preciso obbligo normativo, per chiarire, nel rispetto del principio di trasparenza, gli ambiti di trattamento delle Sue informazioni personali relativamente alla stipula di polizze assicurative con Sara Assicurazioni S.p.A. e per permetterle di fornire in modo consapevole il Suo consenso, ove necessario, al trattamento dei Suoi dati personali.

1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Sara Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Via Po, 20, Roma (il "Titolare" o "Sara Assicurazioni").

2. COME CONTATTARE IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI?

Il *Responsabile della protezione dei dati* personali (il "RDP"), in persona del soggetto *pro tempore* nominato, è contattabile inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica RDP@sara.it ovvero scrivendo al seguente indirizzo:

Responsabile Protezione Dati Personali
Sara Assicurazioni S.p.A.
Via Po, 20
00198 - Roma

3. COS' È IL DATO PERSONALE?

Ai sensi del GDPR, per dato personale si intende: *"qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale"* (i "Dati").

Il GDPR definisce, altresì, le particolari categorie di dati personali, ossia *"i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona"* (i "Dati Sensibili").

4. QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI E LA RELATIVA BASE GIURIDICA?

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità assicurative quali, a titolo esemplificativo, conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri, attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

I Suoi Dati saranno, altresì, trattati dal Titolare per l'adempimento di obblighi di legge. A titolo esemplificativo, Sara Assicurazioni potrà trattare i Suoi Dati per adempimenti di natura fiscale connessi all'esecuzione del contratto, nonché per obbligazioni relative alla normativa antifrode e antiriciclaggio.

Il consenso da Lei prestato sui singoli temi potrà essere revocato in qualsiasi momento contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.

In ogni caso, ci impegniamo ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano appropriate rispetto le finalità descritte, e che ciò non determini un'invasione della Sua sfera personale.

No.	Finalità del	Natura obbligatoria	Conseguenze del rifiuto
-----	--------------	---------------------	-------------------------

	trattamento	o volontaria del conferimento dei dati personali	al conferimento dei dati personali	Condizione di liceità del trattamento
1	Assunzione e gestione della polizza assicurativa	Volontaria	Impossibilità di fornirLe il servizio richiesto	Esecuzione del contratto e il Suo consenso con specifico riferimento al trattamento dei Suoi Dati Sensibili

5. A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI PERSONALI?

Il Titolare potrà comunicare alcuni Suoi Dati e Dati Sensibili a persone fisiche o giuridiche delle quali si avvale per lo svolgimento di attività connesse alla erogazione dei servizi oggetto del contratto. In particolare, i Suoi Dati potranno essere comunicati a società esterne che offrono servizi amministrativi, servizi informatici, contabili e di consulenza.

Tali società tratteranno i Suoi Dati e Dati Sensibili in qualità di Responsabili del trattamento.

L'elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.

Il Titolare, inoltre, potrà comunicare i Suoi Dati e Dati Sensibili, oltre che ai soggetti cui la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge, a Pubbliche Amministrazioni, alle altre società del Gruppo, siano esse controllanti, controllate o partecipate, a società di coassicurazioni e/o di riassicurazione, agli istituti di credito con cui il Titolare opera a fini di pagamento, a istituti finanziari e/o di factoring. Tali soggetti tratteranno i Suoi Dati in qualità di autonomi titolari del trattamento.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei Suoi Dati e Dati Sensibili a soggetti indeterminati.

6. DOVE TRASFERIAMO I SUOI DATI?

Sara Assicurazioni di norma non trasferisce i Suoi Dati e Dati Sensibili al di fuori dell'Unione Europea. In alcune determinate circostanze e per finalità connesse alla conservazione e gestione elettronica dei dati, alcuni dei suoi Dati possono essere forniti a destinatari che li trasferiscono presso paesi terzi. In questo caso Sara Assicurazioni assicura che il destinatario, che opera in qualità di Responsabile del Trattamento, rispetti le disposizioni di cui al GDPR ivi comprese le norme specificatamente dettate per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi. In particolare, Sara Assicurazioni garantisce che i trasferimenti avvengano sulla base di una decisione di adeguatezza o della sottoscrizione da parte del Responsabile di clausole contrattuali tipo di protezione dei dati approvate dalla Commissione Europea.

L'effettivo trasferimento dei dati personali verso paesi terzi e le connesse maggiori informazioni possono essere richieste contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.

7. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI?

I Dati e i Dati Sensibili a Lei riferibili saranno trattati da Sara Assicurazioni solo per il tempo necessario per le finalità sopra menzionate.

In particolare, riportiamo di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei Suoi Dati e i Dati Sensibili con riferimento alle diverse finalità di trattamento:

- a) per finalità connesse all'esecuzione del contratto, i Suoi Dati e i Dati Sensibili saranno trattati dal Titolare per tutta la durata del contratto e sino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all'esecuzione del contratto e saranno conservati per un periodo di 11 anni successivo a tale termine per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge e per consentire al Titolare la difesa dei propri diritti;

8. QUALI SONO I SUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL TRATTAMENTO?

Durante il periodo in cui Sara Assicurazioni è in possesso dei Suoi Dati e, se del caso, dei Suoi Dati Sensibili, Lei, in qualità di interessato del trattamento, può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:

- Diritto di revocare il consenso prestato – Lei ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso da Lei prestato per i diversi trattamenti che lo richiedono
- Diritto di accesso – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di un trattamento concernente i Suoi Dati e Dati Sensibili nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento;
- Diritto alla rettifica – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati e Dati Sensibili in nostro

- possesso, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti;
- Diritto alla cancellazione – in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi Dati e Dati Sensibili presenti all'interno dei nostri archivi;
 - Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento concernente i Suoi Dati e Dati Sensibili;
 - Diritto alla portabilità – Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati e Dati Sensibili in nostro possesso in favore di un diverso Titolare;
 - Diritto di opposizione – Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati e Dati Sensibili;
 - Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo – nel caso in cui Sara Assicurazioni si rifiuti di soddisfare le Sue richieste di accesso, verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, Lei ha il diritto di proporre reclamo così come descritto nel seguente paragrafo 9.

Lei può esercitare i Suoi diritti contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2

9. COME PROPORRE UN RECLAMO?

Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati e, se del caso, i Suoi Dati Sensibili sono trattati da Sara Assicurazioni, ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di presentare un'istanza direttamente all'Autorità di controllo.